

Scheda n.32/2020

1



**Graduatorie Provinciali Supplenze
O.M. 60 del 10/07/2020**

Domade dal 22 luglio al 6 agosto

LE NUOVE GPS

Le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, introdotte dal Decreto-Legge 126/2019 convertito nella Legge 159/2016 sono utilizzate, in ogni provincia ed in coda alle GaE, per la copertura:

- delle **supplenze annuali** (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico
- delle **supplenze temporanee** (al 30/06) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura degli spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti.

2

Le GPS sono costituite:

- per i posti comuni di ciascun ordine e grado;
- **per i posti di sostegno di ciascun ordine e grado;**

e si distinguono in:

- GPS di I fascia ➡ cui corrisponderà la II fascia delle graduatorie di istituto
- GPS di II fascia ➡ cui corrisponderà la III fascia delle graduatorie di istituto

Gli aspiranti, al momento della presentazione della domanda, potranno scegliere **una sola provincia per tutte le GPS** per le quali posseggono i titoli di accesso.

Gli aspiranti già presenti in GaE possono scegliere, per le GPS, una provincia, **anche diversa** rispetto a quella scelta per l'inserimento in GAE in occasione dell'aggiornamento del 2019.

- ✓ L'inserimento in GPS della **stessa provincia**, teoricamente, non offre vantaggi perché si viene chiamati prima da GaE; tuttavia, in questo caso, l'aspirante potrà scegliere altre 20 scuole dalle nuove graduatorie di istituto (2° fascia) oltre a quelle per le quali è già inserito in I fascia di istituto.
- ✓ Se invece si iscrive in una **diversa provincia**, il docente potrà esser chiamato per le supplenze annuali anche dalle GPS della nuova provincia e aspirare alle supplenze brevi dalle 20 scuole (II fascia) scelte nella nuova provincia oltre a quelle della provincia dove è già inserito in I fascia.

I fascia

I requisiti di accesso alla I fascia delle GPS **per i posti comuni** per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado sono costituiti dallo specifico **titolo di abilitazione**.

Il requisito per le GPS di I fascia relative **ai posti di sostegno**, distinte per grado di istruzione, è costituito dal possesso dello **specifico titolo di specializzazione** sul sostegno per il relativo grado.

Il requisito per l'accesso alla I fascia per i posti **del personale educativo** è costituito dal possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il **superamento delle procedure concorsuali**, anche ai soli fini abilitativi, per il personale educativo nelle istituzioni educative. L'ultimo concorso è stato bandito nel 2000.

II fascia

Con riferimento a ciascun grado e ordine di scuola, si accede alla II fascia, secondo le seguenti modalità:

➤ **Infanzia e Primaria (posto comune)**

Si possono iscrivere alla II fascia **le studentesse e gli studenti che** nell'a.a.2019/2020, **risultano iscritti al III, al IV o al V anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e che hanno conseguito, almeno, 150, 200 e 250 CFU** entro il termine di presentazione della domanda. La valutazione del titolo di accesso è costituita dalla media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria entro i termini di presentazione delle istanze.

➤ **Secondaria di I e II grado (posti Tabella A)**

Si possono inserire nelle GPS di II fascia coloro che sono **in possesso del titolo di studio**, comprensivo degli eventuali esami aggiuntivi, titoli aggiuntivi e CFU/CFA previsti dalla normativa vigente, per la specifica classe di concorso **e di uno dei seguenti requisiti**:

- ✓ Abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione;
- ✓ Precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (2017/2019) per la specifica classe di concorso;

- ✓ Possesso dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/2017 (24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).

➤ **Secondaria di II grado (posti Tabella B)**

Possesso del titolo di studio, comprensivo degli eventuali titoli aggiuntivi, previsti dalla normativa vigente, per la specifica classe di concorso e **di uno dei seguenti requisiti:**

- ✓ Abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione;
- ✓ Precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (2017/2019) per la specifica classe di concorso;
- ✓ Possesso dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/2017 (24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).

Posti di sostegno (per tutti gli ordini di scuola)

La seconda fascia è costituita da tutti i docenti, **privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento sul sostegno, **che entro l'a.s.2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado** e che siano **in possesso:**

- ✓ Per la scuola dell'infanzia e primaria del titolo di abilitazione o del titolo di accesso alla seconda fascia GPS;
- ✓ Per la scuola secondaria di I e II grado dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia

Posti per il personale educativo

Accede alla seconda fascia GPS per il personale educativo, **il docente in possesso di:**

- ✓ Abilitazione per la scuola primaria;
- ✓ Precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo;

- ✓ Diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LS 65), laurea specialistica in scienze pedagogiche (LS 87), laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM 57), laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM 85), laurea in scienze dell'educazione (L-19), **congiunto ad uno tra i seguenti titoli:**
 - Possesso dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/2017 (24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
 - Abilitazione su altra classe di concorso o per altro grado;
 - Precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo.

Percorsi a differenziazione didattica

Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.

Disposizioni specifiche
Classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64

Essendo terminata la fase transitoria di cui alla Tabella A del DPR 19/2016 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione nr.259 /2017 (non oltre il 18/19) e nelle more della predisposizione di specifici percorsi di abilitazione, per gli insegnamenti specifici dei licei musicali l'inserimento nella GPS avviene sulla base dei seguenti titoli:

I fascia

Docenti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56 che siano in possesso :

- ✓ dei titoli previsti dall'Allegato E
- ovvero

- ✓ dei titoli di abilitazione conseguito all'estero, riconosciuti validi per le specifiche classi di concorso, congiunto alla certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

II fascia

- ✓ docenti privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, **già inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia** per la specifica classe di concorso, **in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E**;
- ✓ docenti privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, che siano in possesso, congiuntamente:
 - dei titoli previsti dall'allegato E;
 - dei titoli di cui all'art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/2017 (24 CFU/CFA nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).

NOTA BENE

L'inserimento in II fascia GPS senza i 24 CFU in forza del precedente inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto (2017/2019) vale solo per le corrispondenti classi di concorso. L'inserimento su posti o classi di concorso diverse necessita dei requisiti aggiuntivi al titolo di studio di accesso (essere in possesso di altra abilitazione ovvero essere in possesso dei 24 CFU)

Disposizioni specifiche

Classi di concorso ad esaurimento o non più presenti

A-29, A-66, A-76, A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli Ordinamenti, possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di I e II fascia esclusivamente gli aspiranti già presenti, per tali insegnamenti, nelle graduatorie di istituto 2017/2020.

Inoltre,

- ✓ Gli insegnanti in possesso della abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76 e A86 possono presentare domanda di inserimento nella I fascia GPS della classe di concorso A-41, purché in possesso del relativo titolo di accesso (con riconoscimento del servizio prestato quale specifico) e nella II fascia di istituto per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
- ✓ Gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle graduatorie di III fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32 possono:
 - Fare domanda di inserimento nella I fascia GPS di sostegno per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso B-01 e per la scuola secondaria di II grado per le classi di concorso B-31 e B-32 se in possesso del titolo di cui all'art.8 DPR 970/1975;
 - Fare domanda di inserimento nella II fascia GPS sostegno per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso B-01 e per la scuola secondaria di II grado per le classi di concorso B-31 e B-32 se in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell'art.67, comma 5, del Testo Unico.

7

Elenco aggiuntivo alle GPS (ex finestra annuale)

È previsto che coloro che conseguono l'abilitazione ovvero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possano richiedere l'inserimento in **elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia**, cui si attingerà in via prioritaria rispetto alla II fascia.

L'inserimento negli elenchi aggiuntivi avverrà secondo la valutazione dei titoli posseduti entro il 1° luglio 2021 sulla base delle disposizioni contenute in uno specifico Decreto del Ministro.

All'atto della validazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS, il sistema provvederà alla cancellazione della posizione nelle GPS di II fascia e nelle correlate graduatorie di III fascia di istituto per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS

- ✓ Il titolo di abilitazione acquisito è titolo di precedenza assoluta per il conferimento delle supplenze da II fascia per i docenti ivi inseriti;

- ✓ Il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno per il relativo grado rispetto alla II fascia.

Nuove Graduatorie di Istituto

Per la copertura delle supplenze brevi e delle supplenze residue dopo le nomine da GaE e da GPS, i Dirigenti Scolastici utilizzano le nuove Graduatorie di Istituto.

Le nuove graduatorie di istituto sono così costituite:

- I fascia: costituita dagli aspiranti presenti in GaE nella provincia scelta all'atto dell'aggiornamento del 2019. Tale graduatoria non subisce alcuna modifica rispetto alla I fascia valida per il triennio 2019/2021 (ricordiamo che la provincia scelta per le G.I. di I fascia degli aspiranti iscritti in GAE può essere diversa da quella delle GAE);
- II fascia: costituita dagli aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS;
- III fascia: costituita dagli aspiranti inseriti nelle GPS di II fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS.

Per le graduatorie di istituto le posizioni, i punteggi e le eventuali precedenze/preferenze sono determinate, esclusivamente, **sulla base dei dati presentati all'atto della domanda di inclusione nelle GPS**. A questo proposito, l'aspirante può scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno della medesima provincia scelta per le GPS.

In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS:

- ✓ L'aspirante non ancora inserito nelle graduatorie di istituto effettua la scelta delle 20 istituzioni scolastiche;
- ✓ L'aspirante già inserito nelle GPS e che in ragione del conseguimento della specializzazione passa dalla II fascia delle GPS alla I fascia mantiene le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

Valutazione dei titoli

Sono previste tabelle di valutazione dei titoli separate per fascia (I fascia GPS e II fascia GPS) e insegnamenti (infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, ITP, personale educativo, sostegno).

La valutazione dei titoli dichiarati sarà a cura degli Uffici Scolastici Provinciali che opereranno anche attraverso delega a scuole polo per specifiche classi di concorso per garantire uniformità nelle valutazioni.

In caso di difformità tra quanto dichiarato dall'aspirante e i titoli effettivamente posseduti, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali provvedono alle opportune modifiche di punteggio ovvero alla esclusione dalla graduatoria.

In occasione del primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, il Dirigente scolastico della scuola di servizio effettua il controllo delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico, l'Ufficio Scolastico Provinciale:

- ✓ convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In questo caso i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe docenti;
- ✓ in caso di esito negativo della verifica, provvede a rideterminare il punteggio dell'aspirante ovvero alla esclusione dello stesso dalla graduatoria.

Le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale di cui all'art.76 del DPR 445/2000 restano di competenza del Dirigente scolastico che ha effettuato il controllo.

L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazione mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con apposito decreto del Dirigente scolastico, con la conseguenza che non potrà essere citato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio.

Conferimento delle supplenze da GPS

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono disposte assicurando, da parte degli Uffici Scolastici Provinciali la pubblicizzazione:

- ✓ del quadro complessivo delle disponibilità e delle sedi cui afferiscono;
- ✓ del calendario delle convocazioni.

Il quadro delle disponibilità viene costantemente aggiornato, nel corso delle operazioni di nomina e reso pubblico al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.

Le convocazioni per il conferimento delle supplenze riguarderanno, nell'ordine:

- ✓ docenti inseriti nelle GaE;
- ✓ docenti della I fascia delle GPS;
- ✓ docenti della II fascia delle GPS.

Le proposte di supplenza potranno essere accettate personalmente ovvero tramite persona munita di apposita delega ovvero ancora con delega info-telematica fatta pervenire al dirigente responsabile delle operazioni.

Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avviene secondo le seguenti modalità:

1. aspiranti in GaE con il titolo di specializzazione;
2. per l'anno scolastico 2021/22, scorrimento dell'eventuale elenco aggiuntivo;
3. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in I fascia GPS;
4. aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in II fascia GPS;
5. in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GaE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggiore punteggio.

L'accettazione di una proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento non soggette a rifacimento. Di conseguenza, le disponibilità che si determinano, anche a seguito di eventuale rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei confronti degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione. L'eventuale rinuncia ad una proposta di assunzione determina l'impossibilità di accettare ulteriori proposte di supplenza per disponibilità sopraggiunte.

Completamento di orario

L'aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo a conseguire il completamento di orario, esclusivamente nella provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento, tramite supplenze correlate ai posti a orario non intero. Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando, in ogni caso, l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula del relativo contratto, il docente può rinunciare ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di **supplenza annuale** per il medesimo o diverso insegnamento.

Per le supplenze conferite tramite GaE e GPS valgono le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla L.68/1999.

Conferimento delle supplenze da graduatoria di istituto

Per il conferimento delle supplenze le scuole utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che, tra l'altro, rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- ✓ siano parzialmente occupati;
- ✓ siano totalmente inoccupati.

Per le supplenze brevi, il Dirigente scolastico provvede al conferimento esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Il Dirigente scolastico provvede alla copertura delle supplenze brevi e temporanee:

- ✓ utilizzando il personale soprannumerario di cui all'art.14, comma 17, lettera e) del Decreto-Legge 95/2012;
- ✓ con docenti già in servizio nell'istituzione scolastica, utilizzando gli spazi di flessibilità previsti nell'organizzazione dell'orario didattico;
- ✓ attribuendo ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento,
- ✓ alle graduatorie di istituto.

Nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità. Una volta acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, il Dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza e acquisisce l'accettazione, anche telematicamente, assegna **il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio** effettiva.

Supplenze di lingua inglese sui posti di scuola primaria

Le supplenze vengono disposte secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica agli:

- ✓ aspiranti che nei concorsi per esami e titoli sono stati inclusi nella graduatoria di merito ed hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- ✓ aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- ✓ aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria;
- ✓ aspiranti in possesso del diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese ovvero della laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12 con le condizioni previste dal punto B.2 e B.6 degli allegati A/1 e A/2;
- ✓ aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- ✓ aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito l'idoneità per l'insegnamento della lingua inglese.

Supplenze sui posti di sostegno

Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avviene secondo il seguente ordine:

- ✓ docenti con il titolo di specializzazione in I fascia delle graduatorie di istituto per il sostegno;
- ✓ eventuali docenti con il titolo di specializzazione inseriti nell'elenco aggiuntivo della I fascia delle graduatorie di istituto per il sostegno;
- ✓ docenti collocati nella II fascia delle graduatorie di istituto per il sostegno
- ✓ docenti collocati nella III fascia di istituto delle graduatorie di istituto per il sostegno;
- ✓ docenti collocati nella I fascia, negli elenchi aggiuntivi e nelle graduatorie di istituto di II e III fascia per il sostegno delle scuole viciniori;
- ✓ docenti collocati nelle graduatorie di istituto della I, II e III fascia graduati e per la scuola secondaria, incrociando le posizioni;
- ✓ nel caso di esaurimento delle proprie graduatorie il Dirigente scolastico utilizza le graduatorie degli altri istituti della provincia secondo il criterio della viciniorietà.

Proroga del supplente

Al fine **di garantire la continuità didattica**, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza

temporanea è **prorogata** nei riguardi del medesimo insegnante già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Conferma del supplente

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede **alla conferma del supplente** già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

13

Supplenze per cattedre on orario di insegnamento su più scuole

In questo caso, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di competenza.

Completamento di orario

Il docente cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero conserva titolo a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento. Tale completamento può attuarsi anche mediante frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Il completamento di orario è conseguibile con più rapporti di lavoro esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento. Il docente della scuola secondaria può conseguire il completamento anche con ore appartenenti a classi di concorso diverse.

Il completamento può realizzarsi con il limite massimo di 3 istituzioni scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Attenzione:

- ✓ Non è possibile conferire al personale docente supplenze brevi per il primo giorno di assenza del titolare (art.1, comma 333, Legge 190/2014).
- ✓ I posti di potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnato (art.1, comma 95, Legge 107/2015).

- ✓ Il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia (art.1, comma 85, Legge 107/2015).

Effetti del mancato perfezionamento del contratto

14

Il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato da GaE e GPS determina i seguenti effetti, limitatamente all'anno scolastico:

- ✓ Rinuncia: perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GaE e delle GPS per il medesimo insegnamento;
- ✓ Mancata assunzione in servizio: perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GaE che dalle GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- ✓ Abbandono del servizio: perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GaE che dalle GPS, nonché dalle graduatorie di istituto per tutti i posti o classi di concorso.

Il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato da graduatoria di istituto determina i seguenti effetti, limitatamente all'anno scolastico:

- ✓ Rinuncia ad una proposta, ad una proroga o conferma: collocazione in coda alla graduatoria di III fascia di istituto relativa al medesimo insegnamento, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. La **mancata risposta** nei termini previsti ad una proposta di assunzione equivale alla rinuncia.
- ✓ Mancata assunzione in servizio: perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inseriti nelle graduatorie;
- ✓ Abbandono del servizio: perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutti i posti o classi di concorso in tutte le graduatorie di inserimento.

N.B.: il docente in servizio per supplenza conferita da graduatoria di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale ovvero al termine delle attività didattiche.

Valutazione del servizio

Norme per la valutazione dei servizi:

- ✓ Ciascun servizio può essere valutato, come specifico o aspecifico, per ciascuna graduatoria di inserimento per un massimo di 12 punti (esempio: sono inseriti per due classi di concorso. Il servizio prestato su una classe di concorso vale come specifico per quell'inserimento e contemporaneamente come aspecifico per l'altra classe di concorso);
- ✓ il servizio prestato sul sostegno è valido
 - come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado
 - come servizio specifico su una delle classi di concorso dello specifico grado, a scelta dell'aspirante
 - come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso
- ✓ Il servizio di religione cattolica e quello su ore alternative alla religione cattolica sono valutati, sempre, come aspecifici;
- ✓ I servizi prestati con contratti atipici nelle scuole paritarie o nei CFP su insegnamenti curriculari o posto di sostegno sono valutati per l'intero periodo come avviene per i contratti da lavoro dipendente;
- ✓ Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.
- ✓ Il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'art.1-bis, comma 5, del decreto-legge 250/2005 è valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.
- ✓ Il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa certificazione dell'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Gorizia e Udine, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
- ✓ I titoli artistici e professionali, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini del conferimento delle supplenze sul sostegno.
- ✓ Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili se prestati in costanza di nomina.
- ✓ **Il servizio prestato ai sensi dell'art.11, comma 14, della L.124/1999 è valutato, comunque, 12 punti.**